



SETTORE IV - LAVORI PUBBLICI E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE
Tel. 0422 632247 - Fax 0422 632274
e-mail ambiente@comune.preganziol.tv.it

Responsabile del procedimento: Geom. Ermanno Sbarra
Responsabile dell'istruttoria: D.ssa Irene Gomiero

Prot. n. 25477
Ordinanza n. 118

Preganziol li 27 NOV. 2013

OGGETTO: Estensione del divieto dell'utilizzo per consumo umano dell'acqua erogata dai pozzi realizzati alla profondità compresa tra 180 e 300 mt. presenti a nord e a sud dell'area di contaminazione da mercurio di cui all'Ordinanza n. 124/2011 e D.Lsg. 02/02/2001 n. 31.

IL SINDACO

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze Sindacali:

- Ordinanza n. 65 del 9/5/2011 con la quale, a causa della concentrazione del parametro "mercurio totale" superiore ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 02/02/2001 n. 31, è stato ordinato ai proprietari di pozzi autonomi realizzati alla profondità superiore a mt 180,00 in una determinata area del territorio, il divieto d'utilizzo come bevanda dell'acqua prelevata da detti pozzi con esecuzione di analisi chimica delle stesse;
- Ordinanza n. 124 del 7/6/2011 con la quale, a seguito di ulteriori esiti sfavorevoli degli accertamenti chimici, è stato emesso il "divieto d'uso a scopo potabile dell'acqua prelevata dai pozzi privati terebrati in alcune zone del territorio comunale ad una profondità compresa tra 180 e 300 metri";

VISTO l'esito dell'incontro del 15 gennaio 2013 promosso dal Sindaco del Comune di Preganziol, alla presenza dei tecnici di ARPAV, della ULSS, della Provincia di Treviso, del Comitato di Bacino Laguna di Venezia e altri Comuni, durante il quale sono state esposte da parte di ARPAV le azioni di monitoraggio e ricerca sulle cause della contaminazione con richiesta da parte del Sindaco di Preganziol di inserire ulteriori punti di monitoraggio sui pozzi presenti a sud della zona di contaminazione di cui all'Ordinanza n. 124/2011;

VISTO il verbale dell'incontro svolto in data 24/09/2013, indetto dal Sindaco del Comune di Preganziol, alla presenza dei tecnici di ARPAV, della Ulss n. 9, del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, di Veritas (ente gestore dell'acquedotto pubblico), durante il quale è stata discussa ed analizzata la situazione sulla base degli esiti anticipati dei monitoraggi MeMo eseguiti da ARPAV nel periodo tra gennaio e luglio 2013 che dimostrano la presenza di mercurio anche nella zona a sud (via Baratta Vecchia e via Marconi), al di fuori della zona di contaminazione definita con Ordinanza n. 124/2011, suggerendo l'estensione della zona di contaminazione in direzione sud;

CONSIDERATO che la presenza di mercurio si manifesta con andamento di concentrazione oscillante e dinamico nel tempo e nello spazio, tanto da non poter definire con sufficiente certezza i confini dell'area di contaminazione, in funzione dello spostamento naturale del flusso delle acque di sotterranee in direzione NO - SE;

CONSIDERATO che in occasione dell'incontro del 24/09/2013, il Sindaco di Preganziol ha richiesto ulteriori analisi di verifica sulla presenza di mercurio anche nei pozzi immediatamente al di fuori della zona di contaminazione a nord (via Bacchina e via San Vitale), al momento scoperta da esiti di analisi recenti;



VISTI i risultati delle campagne di monitoraggio realizzate da ARPAV tra gennaio 2012 e settembre 2013 sui punti individuati come rete di controllo del Progetto MeMo (Monitoraggio d'indagine delle acque sotterranee in alcuni comuni della provincia di Treviso per lo studio delle modalità di propagazione del plume di inquinamento da mercurio Hg), con estensione del campionamento, su richiesta del Sindaco di Preganziol in alcuni pozzi presenti a sud al di fuori del perimetro della zona di contaminazione da mercurio, e periodicamente trasmesse al Comune, via PEC n. 23901 del 06/11/2013;

VISTA inoltre la nota del Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della Azienda ULLS n. 9 di Treviso pervenuta in data 12/11/2013 al prot. comunale n. 24494, con la quale vengono comunicati gli esiti delle recenti ed ulteriori analisi condotte in via Bacchina e in via San Vitale, su richiesta del Sindaco, e dalle quali risulta la presenza del mercurio con valori al di sopra dei limiti di accettabilità in alcuni pozzi privati;

DATO ATTO che con la medesima nota dell'Azienda ULSS 9 viene espresso parere favorevole all'estensione dell'ordinanza sindacale n. 124 del 7/6/2011 per il divieto dell'utilizzo per il consumo umano dell'acqua erogata dai pozzi con profondità compresa tra i 180 e 300 metri, anche nelle zone seguenti:

Zona Nord (Settecomuni):

- via Bacchina dal civico n. 59/d fino al civico n. 89, confine con il Comune di Treviso;
- via San Vitale;

Zona Sud:

- via Baratta Vecchia (dal confine con via Degli Alpini fino a intersezione con via Marconi);
- vicolo Baratta Vecchia;
- via Pasubio;
- via Monte Antelao;
- via Monte Piana;
- via dei Bersaglieri;
- via A. Volta;
- via Monte Cauriol;
- via Col di Lana;
- via Monte Civetta;
- via Monti del Sole;
- via Marconi dal civico 53 fino alla ferrovia;
- via Ca' Pesaro fino ad intersezione con la linea ferroviaria Udine - Venezia;

RITENUTO pertanto, in via cautelativa e a tutela della salute pubblica e fino a nuove comunicazioni di ulteriori accertamenti da parte degli organi tecnici e competenti per il territorio, di estendere il divieto d'utilizzo per il consumo umano dell'acqua erogata dai pozzi realizzati alla profondità compresa tra 180 mt e 300 mt presenti nella zona identificata dalle suddette vie comunali, nella porzione a nord est via Bacchina e via San Vitale (Settecomuni) e a sud del territorio comunale da via Baratta Vecchia a via Marconi (dal civico 53 del magazzino comunale) e fino alla ferrovia;

CONSIDERATO che l'acqua proveniente dai pozzi di captazione di alimentazione dell'acquedotto pubblico viene sottoposta da parte del gestore VERITAS spa a controlli analitici periodici e frequenti, subordinando l'immissione dell'acqua in rete al giudizio di idoneità da parte del Servizio Sanitario - Dipartimento di Prevenzione della Azienda ULSS n. 9 di Treviso attraverso



ulteriori controlli analitici delle caratteristiche dell'acqua erogata dal pubblico acquedotto gestito da VERITAS spa;

CONSIDERATO che il Servizio d'Igiene degli Alimenti e Nutrizione, al fine di assicurare la massima tutela della salute pubblica indica e raccomanda l'allacciamento all'acquedotto pubblico, laddove possibile, e a un controllo periodico dei parametri di potabilità dell'acqua proveniente dai pozzi privati con cadenza annuale;

APPURATO:

- che ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 31/2001 e dell'art.4 del Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione n.15/2009, spetta ai proprietari dei pozzi privati garantire l'idoneità al consumo umano delle acque prelevate dai pozzi dagli stessi realizzati;
- che ai sensi dell'art. 40 della D.G.R.V. n.107 del 05/11/2009 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque, la realizzazione di pozzi di prelievo di acque sotterranee per uso potabile, igienico-sanitario e antincendio è consentita esclusivamente solo nelle zone sprovviste di adeguato acquedotto;

PRESO ATTO dell'impossibilità di raggiungere individualmente tutti i soggetti interessati dalla presente ordinanza, stante il loro elevato numero e la mancanza di dati certi sui pozzi privati autonomi esistenti;

VISTI:

- il Titolo III, Capo IV, del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. n.1265/34;
- il D.Lgs. 02/02/2001 n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. 27/02)";
- il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione, 9.2.2009, n.15, contenente le linee guida regionali per la sorveglianza ed il controllo delle acque destinate al consumo umano;
- il Piano di Tutela delle Acque di cui all'art. 121 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 107 del 05/11/2009;
- la D.G.R.V. n.383 del 23.2.2010, riportante disposizioni operative per la realizzazione di pozzi ad uso domestico;
- il vigente Regolamento comunale d'Igiene;
- il Regolamento per la fornitura di acqua potabile, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" adottato dalla società di gestione del Servizio idrico integrato;
- gli artt. 7 bis e 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e l'art.3 della L.R. 31.5.1980, n.78;

ORDINA

- 1) di estendere, in via cautelativa a tutela della salute pubblica e fino a nuove comunicazioni riguardanti gli accertamenti sulla natura chimica e sull'estensione della contaminazione, il divieto dell'utilizzo per consumo umano dell'acqua erogata dai pozzi autonomi privati realizzati ad una profondità compresa tra 180,00 e 300,00 metri presenti nelle aree a nord e a sud al di fuori della zona di contaminazione definita con Ordinanza n. 124 del 07/06/2011 ed individuata dalle vie elencate al successivo paragrafo 2).

L'acqua prelevata da detti pozzi potrà essere utilizzata per gli altri usi domestici (quali igiene personale, lavaggio biancheria, lavaggio stoviglie e verdure), per l'irrigazione delle



colture e per l'abbeveraggio degli animali.

- 2) di stabilire che i pozzi autonomi privati interessati all'estensione del divieto sono quelli realizzati in corrispondenza delle seguenti strade e vie comunali:

Zona Nord (Settecomuni):

- via Bacchina dal civico n. 59/d fino al civico n. 89, confine con il Comune di Treviso;
- via San Vitale;

Zona Sud:

- via Baratta Vecchia (dal confine con via Degli Alpini fino a intersezione con via Marconi);
- vicolo Baratta Vecchia;
- via Pasubio;
- via Monte Antelao;
- via Monte Piana;
- via dei Bersaglieri;
- via A. Volta;
- via Monte Cauriol;
- via Col di Lana;
- via Monte Civetta;
- via Monti del Sole;
- via Marconi dal civico 53 fino alla ferrovia;
- via Ca' Pesaro fino ad intersezione con la linea ferroviaria Udine - Venezia;

RACCOMANDA

Al fine di assicurare la massima tutela della salute pubblica:

- a) che i proprietari di tutte le abitazioni esistenti sul territorio comunale, provvedano ad allacciare le stesse all'acquedotto comunale, nelle zone servite dalle rete idrica;
- b) che i proprietari di tutti i pozzi privati ubicati nel territorio comunale e realizzati a qualsiasi profondità, la cui acqua è utilizzata per il consumo umano, provvedano ad un controllo almeno dei seguenti parametri di potabilità con **cadenza annuale**:
 - **esame microbiologico**: conteggio colonie a 22° C, Coliformi, Escherichia coli, Enterococchi intestinali;
 - **esame chimico**: colore, odore, torbidità, pH, conducibilità, ossidabilità, residuo fisso, Ammonio, Fluoruri, Nitrati, Nitriti, Solfati, Cloruri, Alluminio, Arsenico, Calcio, Cromo, Ferro, Magnesio, Manganese, Mercurio, Nichel, Potassio, Sodio, Diserbanti triazinici (almeno Atrazina, Desetilatraxina, Terbutilazina, Desetilterbutiazina), Composti organoalogenati (almeno 1.1.1-tricloroetano, 1.2 dicloroetano, somma di tricloroetilene/tetracloroetilene, triclorofluorometano);

DISPONE

che la presente ordinanza:

- a) sia pubblicata nel sito internet del Comune e che del suo contenuto sia data ampia diffusione attraverso i mezzi di stampa e mediante affissione nei luoghi ed esercizi pubblici;
- b) sia trasmessa ai seguenti soggetti per gli adempimenti di competenza:



- Azienda ULSS n. 9 - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione, Via Castellana n. 2 - 31100 Treviso;
- ARPAV - Dipartimento di Treviso Via Santa Barbara 5/A - 31100 Treviso;
- Regione Veneto - Segreteria Regionale per l'Ambiente - U.P. Sanità Animale ed Igiene Alimentare Rio Novo - Dorsoduro 3493 - 30123 Venezia;
- Settore ecologia della Provincia di Treviso - via Cal di Breda n. 116 - 31100 Treviso
- Settore IV - Lavori Pubblici e Politiche Ambientali del Comune
- Comando di Polizia Locale di Preganziol Via Dese n. 9;

AVVERTE

- che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 07.08.1990 n. 241 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto nel termine di 60 giorni (L. 06.12.1971 n. 1034) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che ai sensi gli artt. 7 bis e 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" per l'inottemperanza al divieto imposto dalla presente ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;
- che il Responsabile del presente procedimento è il geom. Ermanno Sbarra del Settore IV del Comune di Preganziol - Piazza G. Gabbin n. 1 - 31022 Preganziol (TV)
- che informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al Servizio Ambiente e Protezione Civile (Tel. 0422.632200 - fax 0422.632274 - e-mail ambiente@comune.preganziol.tv.it)

IL SINDACO
(arch. Sergio Marton)

